

*Sulle automobili, con o senza carrozzeria, di peso fino a 2500 chilogrammi, oltre il dazio per quintale nella misura rispettivamente stabilita a seconda del peso, si riscuote un sopraddazio di 35 per cento sul valore.*

L'onorevole Tofani ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

TOFANI. Domanderei un chiarimento. La voce 521 parla di automobili con o senza carrozzeria per passeggeri, per merci, e per servizi di polizia urbana, trattrici e pompe automobili, da qualunque motore azionati. La nota invece dice: «Sulle automobili, con o senza carrozzeria di peso, ecc.». Non specifica se sono comprese anche le trattrici e non si capisce se il sopraddazio del 35 per cento *ad valorem* si riscuote anche per le trattrici.

Perchè le trattrici dovrebbero avere un trattamento un po' più favorevole, e non è chiaro.

PRESIDENTE. Onorevole relatore?

MAURO FRANCESCO, *relatore*. La didascalia parla apertamente di automobili con o senza carrozzeria, con che sono esclusi veicoli di carattere industriale, per i quali non dovrebbe esservi sopra dazio *ad valorem*; sicchè, in base al testo letterale della didascalia le trattrici dovrebbero avere un trattamento più favorevole delle automobili, secondo il desiderio dell'onorevole Tofani.

TOFANI. Ma dovrebbe essere specificato, perchè così non è chiaro.

GIUFFRIDA, *presidente della Commissione*. La questione potrà essere risolta in sede di repertorio.

PRESIDENTE. Onorevole Tofani, formula nessuna proposta?

TOFANI. No.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito la voce 521 secondo il testo concordato, di cui ho già dato lettura.

(È approvata).

522. Telai per automobili, quintale L. 70, oltre il 30 per cento sul valore.

523. Cambi di velocità per automobili, quintale L. 110, oltre il 30 per cento sul valore.

524. Ponti posteriori completi per automobili, quintale L. 90, oltre il 30 per cento sul valore.

525. Ruote per automobili:

a) cerchioni, quintale L. 18, coefficiente 0.8;

b) ruote fuse, stampate, a raggi ed altre, finite, quintale L. 22, coefficiente 0.8.

526. Carrozzerie per automobili:

a) per passeggeri, quintale L. 60, oltre il 35 per cento sul valore;

b) per merci, quintale L. 30, coefficiente 0.5.

527. Motocicli, ciascuno L. 120, coefficiente 0.8.

528. Velocipedi, ciascuno L. 40, coefficiente 0.6;

529. Parti staccate e accessori di velocipedi e di motocicli:

a) greggi, di ferro o di acciaio, quintale 60, coefficiente 0.6;

b) altri, compresi i motori, quintale L. 125, coefficiente 0.6.

530. Locomotive:

a) stradali, quintale L. 30, coefficiente 0.8;

b) di ogni specie, per ferrovie o tramvie, anche a scartamento ridotto, del peso:

1. di più di 200 quintali, quintale L. 30, coefficiente 0.8;

2. fino a 200 quintali, quintale L. 36, coefficiente 0.8.

531. Tender, quintale L. 20, coefficiente 0.8.

532. Veicoli per ferrovia:

a) carri da merce:

1. carri-serbatoi, con serbatoio metallico, quintale L. 19, coefficiente 0.8;

2. altri, quintale L. 16, coefficiente 0.8;

b) bagagliai e carri postali, quintale L. 17, coefficiente 0.8;

c) carri-gru, quintale L. 18, coefficiente 0.8;

d) vetture:

1. a letto, vetture salone e vetture ristorante, quintale L. 25, coefficiente 0.8;

2. altre:

α) di I classe, quintale L. 22, coefficiente 0.8;

β) di II classe, quintale L. 20, coefficiente 0.8;

γ) di III classe, quintale L. 18, coefficiente 0.8.

*Le vetture miste pagano il dazio stabilito per le vetture della classe più tassata di cui sono composte.*

533. Vagoncini per ferrovie portatili ed aeree, quintale L. 19, coefficiente 0.8.

534. Veicoli tramviari:

a) automotori, quintale L. 32, coefficiente 0.8;

b) trainati:

1. per passeggeri:

α) imbottiti, quintale L. 22, coefficiente 0.8;